



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO

- LAVORI PUBBLICI

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: _____ del _____

Numero particolare per settore: **294** _____

Numero e data ai fini di mera classificazione

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa: euro 4.300,00 oltre IVA – Servizio Denat dati IBOX e consumo su sim telefoniche poste a servizio del sistema Exedra di monitoraggio della pubblica illuminazione comunale per il periodo 06.2026 – 12.2029. Affidamento alla società TIM S.p.A. con sede in via Gaetano Negri civico 1 a Milano - P.IVA n. 00488410010 - Codice CIG: BBF23E0DF7. Responsabile Unico del Procedimento / Progetto: Cav. NOVA Per. Ind. Marcello - Art. 183 D.Lgs. n. 267/2000 - Art. 1 comma 450 L. 296/2006.

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 22.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 e la deliberazione della Giunta comunale n.1 del 14.1.2026 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anno 2026-2028 – dati contabili”;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

Tenuto conto che l'art. 50 (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce al comma 1 che: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

- *a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Dato atto altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che l'art. 62 del D.Lgs. n° 36/2023 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) prevede quanto segue:

- al comma 1: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di lavori di importo inferiore ai 500.000 euro, trova applicazione quanto previsto dal secondo periodo del comma precedente e pertanto il Comune di Saluzzo può procedere all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto senza ricorrere ad altra stazione appaltante certificata;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi.

Rilevato inoltre che:

- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “ *le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]* ”;

Considerato che il Comune di Saluzzo ha l'iscrizione all'AUSA e ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023 risultando essere stazione appaltante certificata dall'ANAC per i lavori (corrispondente al livello SF1 - qualificazione di terzo livello senza limiti di importo);

Tenuto conto che per le 32 sim a consumo M2M in uso nei concentratori impiegati per il monitoraggio dei 1.967 elementi in campo costituenti la pubblica illuminazione stradale dell'ente, gestiti nella piattaforma Exedra – prima Owllet Nightshift – in uso dal 11 marzo 2020 (OdA 5423921 ed OdA 6357448) occorre provvedere allo stanziamento per l'abbonamento bimestrale del servizio con il gestore attuale – Tim SpA di Milano – in quanto i concentratori in campo sono stati configurati per tale gestore laddove la modifica comporterebbe la spedizione dei concentratori alla casa costruttrice per la variazione dei

parametri e la riconfigurazione con oneri molto elevati e non sarebbe garantita nel contempo la funzionalità del sistema;

In proposito si evidenzia come l'affidamento ad altro gestore comporterebbe la necessaria riconfigurazione degli apparati in campo con una prima spedizione degli apparati elettronici, rimossi dai relativi quadri in campo sul territorio dell'ente, al gestore della piattaforma Exedra in uso per la variazione dei parametri e la successiva riprogrammazione, per poi riacquisire i prodotti rispediti all'ente oltre a chiari importanti oneri di smontaggio, spedizione e reinstallazione che non ne giustificano la spesa;

Richiamato che la spesa mensile per la fornitura del servizio dalla TIM S.p.A. con sede in via Gaetano Negri civico 1 a Milano - P.IVA n. 00488410010 consta in un costo di circa € 100,00 al mese oltre IVA in ragione del 22% per così complessivi €. 122,00;

Ritenuto di impegnare la spesa occorrente in favore del gestore TIM S.p.A. con sede in via Gaetano Negri civico 1 a Milano - P.IVA n. 00488410010 come da dettaglio seguente:

- Anno 2026 – mesi di giugno – dicembre – spesa di €. 854,00;
- Anno 2027 – spesa di €. 1.464,00;
- Anno 2028 – spesa di €. 1.464,00;
- Anno 2029 – spesa di €. 1.464,00;

per totali € 4.300,00 oltre IVA pari a complessivi €. 5.246,00;

Dato atto che:

- l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato, è inferiore a ad euro 140.000,00 pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di;
 - a) non appesantire le procedure in rapporto al limitato importo della spesa;
 - b) procedere con la massima tempestività per il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto del principio del risultato e nell'interesse della comunità;
 - c) perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;

- d) coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività;
- e) la ditta individuata è gestore telefonico delle attuali SIM in uso nei concentratori dell'ente e l'affidamento ad altro gestore comporterebbe la necessaria riconfigurazione degli apparati in campo con spedizione alla piattaforma Exedra in uso per la variazione dei parametri e la successiva riprogrammazione oltre agli oneri di smontaggio, spedizione e reinstallazione che non ne giustificano la spesa;

Visti:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Acquisita agli atti la documentazione relativa la tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto della regolarità contributiva come da DURC agli atti;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

Viste le disposizioni di cui all'art. 183 comma 8, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di accertare, preventivamente, che il programma dei seguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

1. il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale;
1. a seguito verifica preventiva il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto:
2. con riguardo agli stanziamenti di bilancio:
 - a. la spesa complessiva di euro 5.246,00 IVA compresa impegnata con il presente atto, risulta prevista nel bilancio e nei programmi di spesa approvati;
 - b. la stessa risulta finanziata sul Bilancio dell'esercizio finanziario 2026, gestione competenza sul capitolo 3318/20 inerenti la manutenzione della pubblica illuminazione comunale;

L'attuazione dell'intervento comporta la seguente tempistica di massima: Tempo previsto esecuzione/ consegna: bimestrale;

Tempi di pagamento secondo le seguenti procedure previste: entro 30 giorni dall'emissione della fattura;

Richiamato l'art. 147 – bis del d. lgs. n. 267/2000, in ordine ai controlli preventivi a cura dei dirigenti, e dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta da parte degli stessi anche regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché da parte del responsabile del servizio finanziario, il parere di regolarità contabile;

Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento amministrativo e le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003;

Dato atto che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla legge n° 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. n° 62/2013 (codice di comportamento), anche con riferimento al potenziale conflitto d'interessi;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Richiamato l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il D.Lgs n° 36 del 31/03/2023;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che l'istruttoria per il presente atto è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento/Progetto Cav. NOVA Per. Ind. Marcello che ha predisposto il presente atto;

DETERMINA

1. Di affidare per le motivazioni di cui alle premesse alla TIM S.p.A. con sede in via

Gaetano Negri civico 1 a Milano - P.IVA n. 00488410010 per una spesa complessiva di €. 5.246,00 comprensiva di IVA il servizio Denat e consumo delle sim telefoniche in uso all'ente per la telegestione di 1.967 punti luce comunali;

2. Di impegnare, a favore della suddetta ditta, la somma di €. 5.246,00 sul Bilancio dell'esercizio finanziario 2026 - Gestione competenza per €. 854,00 sul capitolo 3318/20 inerenti la manutenzione della pubblica illuminazione comunale;
3. Di impegnare per ciascuna delle annualità successive 2027 – 2028 – 2029 la somma di €. 1.464,00 sempre sul capitolo 3318/20 inerente la manutenzione della pubblica illuminazione comunale;
4. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del D.Lgs. n° 36/2023 e s.m.i. sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” - bandi di gara, contratti e Anac;
5. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento / Progetto Cav. NOVA Per. Ind. Marcello il quale ha curato l'istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente determinazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 6 della legge n. 241/1990.

Saluzzo, 09 giugno 2026

IL DIRIGENTE
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO - LAVORI PUBBLICI

Tallone arch. Flavio *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa